



Prefettura di Belluno
Ufficio territoriale del Governo

Fasc. 2262/20

Belluno, data del protocollo

Al Sig. Presidente della Provincia di	BELLUNO
Ai Sig. Sindaci e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia di Belluno	LORO SEDI
Al Signor Presidente della Camera di Commercio di	TREVISO BELLUNO
Al signor Questore di	BELLUNO
Al signor Comandante Provinciale Carabinieri di	BELLUNO
Al signor Comandante Provinciale Guardia di Finanza di	BELLUNO
Al Signori Dirigenti degli Uffici Pubblici della Provincia	LORO SEDI
Al Signor Presidente Confindustria Belluno Dolomiti di	BELLUNO
Al Signor Presidente della Confcommercio-Ascom di	BELLUNO
Al Signor Presidente della Confartigianato di	BELLUNO
Al Signor Direttore Provinciale della Coldiretti di	BELLUNO
Al Signor Direttore APPIA di	BELLUNO
Al Signor Presidente della Federalberghi di	BELLUNO
Al Signor Segretario Provinciale CGIL di	BELLUNO
Al Signor Segretario Provinciale CISL di	BELLUNO
Al Signor Segretario Provinciale UIL di	BELLUNO
Al Signor Delegato Provinciale CONI di	BELLUNO

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.
Chiarimenti.



Prefettura di Belluno
Ufficio territoriale del Governo

Il Ministero dell'Interno ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la corretta interpretazione delle disposizioni recate dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, concernenti l'attività di ristorazione con asporto, oggetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. gg).

La disposizione prevede al riguardo:

- la possibilità che l'attività in questione sia svolta, oltre che nell'orario di apertura al pubblico (5.00/18.00), anche nella fascia oraria 18.00/22.00;
- il divieto di consumazione di cibo e bevande sul posto o nelle adiacenze degli esercizi pubblici presso i quali è stato effettuato l'acquisto.

In relazione a tale ultima previsione viene posta la questione se esista o meno una distanza prefissata che occorra osservare onde rispettare il divieto di consumazione nelle adiacenze del locale.

Al riguardo, si precisa che analogamente all'espressione "nelle adiacenze", di cui al D.P.C.M. 13 ottobre 2020, non è prevista l'osservanza di una precisa distanza metrica, tenuto conto anche delle evidenti difficoltà di accertamento che una simile previsione comporterebbe.

Si sottolinea inoltre che l'allontanamento dal locale per consumare cibi e bevande in luogo pubblico può concretare un comportamento comunque vietato dall'art. 1, comma 8, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (conv., con mod., dalla legge 14 luglio 2020, n.74), relativo al divieto di assembramento, ferme restando le specifiche disposizioni restrittive dettate in materia dalla Regione Veneto, di cui all'ordinanza n. 156 del 24 novembre 2020 (punti 6 e 7).

Ne consegue che:

- la vendita per asporto concreta una fattispecie che determina sempre l'allontanamento del cliente dal locale presso il quale è stato effettuato l'acquisto, essendo vietata la consumazione di cibi e bevande sul posto;
- l'esercente, oltre a far rispettare il distanziamento interpersonale, dovrà aver cura di avvisare il cliente di tale obbligo;
- riguardo alla sfera del cliente, quest'ultimo avrà a suo carico anche l'obbligo di rispettare il divieto di assembramento, indipendentemente dalla distanza rispetto all'esercizio pubblico, atteso che la disposizione in esame risponde alla finalità di contenimento dei fenomeni aggregativi;

Si rinnova l'invito a voler sensibilizzare la comunità sulla imprescindibile necessità di rispettare le regole comportamentali per il contenimento del contagio.

IL PREFETTO

Cogode